

STATUTO

**TECNOSERVIZI ITALIA
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE VIA NAZARIO SAURO
27

Numero REA: TE - 168493

Codice fiscale: 01972380677

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REPERTORIO N. 48.623 RACCOLTA N. 20.011

STATUTO DELLA SOCIETÀ

"TECNOSERVIZI ITALIA COOPERATIVA SOCIALE

A RESPONSABILITÀ LIMITATA".

ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE)

E' costituita la Cooperativa sociale denominata "Tecnoservizi Italia Cooperativa sociale a responsabilità limitata".

ARTICOLO 2 (SEDE E DOMICILIO)

La società ha sede legale nel Comune di Teramo.

Con le forme e le modalità previste dalla legge, la sede legale della società potrà essere trasferita e potranno essere istituite unità locali, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire con propria determinazione la sede nell'ambito del Comune sopra indicato così come potrà istituire e sopprimere ovunque, succursali, agenzie e rappresentanze.

Il domicilio, o altri recapiti e riferimenti dei soci, degli amministratori e dei sindaci, se nominati, per tutti i rapporti con la società, si intende quello che risulta dall'Ufficio del Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3 (DURATA)

La cooperativa ha la durata sino al trentuno dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di re-

cesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 4 (SCOPO ED OGGETTO)

La Cooperativa si propone con spirito mutualistico e senza fine speculativo di offrire, tramite i propri soci, servizi di cui alla lettera b) dell'art.1 della Legge n.381/1991: svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e/o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 4 delle Legge n.381/91 (30% - trenta per cento).

La società con riferimento ai requisiti dei soci, potrà svolgere, stabilmente o temporaneamente, le seguenti attività: installazione e manutenzione di impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di antenne e di impianti di protezione antincendio; riparazione di radio TV, installazione di apparecchiature omologate, installazione, manutenzione e riparazione di mezzi forti (casseforti, armadi blindati, caveau); installazione di impianti idraulici; installazione, manutenzione e riparazione di impianti idro-termosanitari; commercializzazione, installazione, manutenzione, riparazione ed assistenza tecnica degli impianti termoidraulici di riscaldamento e climatizzazione; commercializzazione, installazione, manutenzione, riparazione, assistenza tecnica e conduzione delle centrali idrotermiche; di impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas e degli impianti di protezione antincendio nonché commercio al dettaglio di impianti di condizio-

	namento; attività di giardinaggio e manutenzione del verde
	pubblico e privato; lavorazioni e manutenzioni nel settore
	dell'edilizia; servizi di pulizia e disinfezione; svolgere o-
	gni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di
	concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
	Le attività, di cui al presente oggetto sociale, saranno eser-
	citate nel rispetto delle vigenti norme in materia di eserci-
	zio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi;
	- partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Pri-
	vati, direttamente o indirettamente anche in R.T.I., per lo
	svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;
	- potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla
	Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali
	(Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pub-
	blici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e conclu-
	dere tutte le operazioni necessari o utili alla realizzazione
	degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-
	tenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992,
	n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,
	inoltre, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsi-
	asi forma, in altre imprese che svolgano attività analoghe e
	comunque accessorie all'attività sociale, purché strettamente

finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali a scopo di stabile investimento e con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico e ogni altra attività vietata di cui all'art.106 T.U.B. (D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385).

ARTICOLO 5 (SOCI COOPERATORI)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n.381/91;

b) soci lavoratori;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge n.381/91.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono inoltre essere ammessi, come soci, elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa stessa e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese che siano o si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

ARTICOLO 6 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro forma-	
	zione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento	
	in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rappor-	
	to instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui all'art.2476, comma 2 e 3, del codice	
	civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.12 del pre-	
	sente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale	
	può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarci-	
	mento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del	
	presente statuto:	

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti necessari	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo ai sensi di legge.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	

ARTICOLO 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) l'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando:

- il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;

- l'effettiva attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione, la condizione professionale, le specifiche competenze possedute;

- l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;

- di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della

	clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e 40 del pre-
	sente statuto;
	- le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già i-
	scritto;
	- le quote da sottoscrivere;
	e allegando:
	- copia del documento d'identità; copia del titolo di studio;
	certificato del casellario giudiziario; stato di famiglia; do-
	cumentazione attestante le proprie esperienze professionali
	attinenti le attività svolte dalla cooperativa; Curriculum Vi-
	tae.
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civi-
	le, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fi-
	siche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti
	informazioni:
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e
	la sede legale;
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la
	domanda;
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
	di cui al precedente art.5, e l'inesistenza di incompatibili-
	tà, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica

svolta. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, ai sensi di legge dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (OBBLIGHI DEL SOCIO)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di se-

	greteria determinate ogni anno dall'assemblea dei soci su pro-
	posta dell'Organo amministrativo; del sovrapprezzo eventual-
	mente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approva-
	zione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
	I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre coo-
	perative che perseguano identici scopi sociali ed implicino
	un'attività concorrente, né, senza espresso assenso
	dell'organo amministrativo, possono prestare lavoro subordina-
	to a favore di terzi esercenti imprese aventi soggetto analogo
	o affine a quello della cooperativa.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante ai sensi di legge volontariamente tenuto.
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
	ARTICOLO 9 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)
	La qualità di socio si perde:
	a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,
	se il socio è persona fisica;
	b) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il
	socio è diverso da persona fisica.
	ARTICOLO 10 (RECESSO DEL SOCIO)
	I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non

	può essere parziale.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio	
	che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la coope-	
	rativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	d) non rispetti le regole del presente statuto.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste	
	ai successivi artt. 39 e 40.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammini-	
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	

l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11 (ESCLUSIONE)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote/azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo

	amministrativo;	
	f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	
	quali notevoli inadempimenti;	
	g) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno	
	di appartenere alla cooperativa;	
	h) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena	
	che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uf-	
	fici, per fallimento del socio;	
	i) non adempia alla propria prestazione mutualistica con dili-	
	genza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incor-	
	ra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro	
	previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento in-	
	terno redatto ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel ca-	
	so di socio volontario che abbia cessato l'attività di volon-	
	tariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel	
	Regolamento.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art.39 e se-	
	guenti del presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	

L'esclusione diventa operante dall'annotazione ai sensi di legge, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

ARTICOLO 12 (DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art.39 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 (LIQUIDAZIONE)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai

sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 13 (tredici).

In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rap-

presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dal precedente articolo 7 (sette).

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 13 (tredici).

ARTICOLO 15 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento e perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa, comunque, può compensare il credito - derivan-

te da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile - con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ha ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 16 (SOCI SOVVENTORI)

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

ARTICOLO 17 (CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

ARTICOLO 18 (ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 19 (DELIBERAZIONE DI EMISSIONE)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci
	cooperatori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera
	di emissione.
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati
	in assemblea generale.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,
	l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridot-
	ta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rap-
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per
	legge e il numero di voti da essi portati.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali
	ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba procede-
	re alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra
	questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 20 (RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 21 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.23 del presente statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-

sta per legge o per statuto.

f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 22 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere, ai sensi di legge, l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-

re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 23 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio

1992 n.59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24 (RISTORNI)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ARTICOLO 25 (ORGANI)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o altra forma equipollente o Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

ARTICOLO 26 (ASSEMBLEA)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e Sindaci effettivi se nominati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti

sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 27 (FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA)

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) la nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) la nomina eventuale dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art.2477 codice civile;
- 5) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) le modifiche dell'Atto Costitutivo e/o Statuto;
- 9) la delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dei Sindaci se nominati;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua appro-

	vazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 8 deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'art.26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo reputi necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo	
	Amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-	
	chiesta.	
	ARTICOLO 28 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	ARTICOLO 29 (VOTAZIONI)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della	

alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 30 (VOTO)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti ai sensi di legge, o comunque tali per deposito del titolo presso il registro delle imprese competente, da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque (5) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 31 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 32 (AMMINISTRAZIONE)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati tramite atto costitu-

	tivo.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	anche dietro domanda, da un amministratore, o dal Collegio	
	Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede o in	
	altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con let-	
	tera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro	
	della spedizione del ricevimento, compresi il fax, la posta	
	elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica	
	e allo specifico recapito che siano stati espressamente	
	comunicati dall'Amministratore da spedirsi almeno cinque giorni	
	prima dell'adunanza.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi	
	interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le de-	
	liberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli	
	amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del	
	Presidente. Non è ammesso il voto di rappresentanza.	
	L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più	
	di tre sedute anche non consecutive, può essere considerato	
	decaduto ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.	

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può anche essere estraneo al consiglio.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

ARTICOLO 33 (COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci di esercizio;
- compilare eventuali regolamenti interni;
- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari

	in genere;	
	- compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di	
	credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovven-	
	zioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;	
	- conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non	
	soci;	
	- trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso	
	comune;	
	- istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi	
	secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresen-	
	tanza;	
	- assumere e licenziare il personale della società, fissandone	
	le mansioni e le retribuzioni;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei	
	soci;	
	- concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	- impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e	
	rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni	
	e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	- curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali	
	obbligatori e sussidiari.	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo	

quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 34 (CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi

intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 35 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO)

In caso di mancanza sopravvenienza di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenienza dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 36 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a-

gli Amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 37 (RAPPRESENTANZA)

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, all'Amministratore unico o al Presidente e al vice Presidente disgiuntamente, che sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Per operazioni di importo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) è necessaria la firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente a pena di inefficacia degli atti compiuti.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 38 (COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone anche di tre mem-

bri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 39 (CLAUSOLA ARBITRALE)

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, come ad esempio quelle:

a) insorgenti tra soci o tra soci e Società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) sollevate da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La conciliazione sarà effettuata in base alla procedura prevista dalla Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 40 (ARBITRI E PROCEDIMENTO)

Gli Arbitri sono in numero di:

	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro
	3.000,00 (tremila virgola zero zero). Ai fini della determina-
	zione del valore della controversia si tiene conto della do-
	manda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art.10 e
	seguenti del codice di procedura civile;
	b) tre, per le altre controversie.
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-
	re e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla
	UN.I.COOP.
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto
	dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n.5/2003.
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto
	dall'art.36 del D. Lgs. n.5/2003.
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.
	35, comma 2, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o
	al rispetto del principio del contraddittorio.
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 41 (ESECUZIONE DELLA DECISIONE)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ARTICOLO 42 (SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)

La società si scioglie nel ricorrere delle circostanze previste dall'articolo 2545 duodecies e 2545 septiesdecies codice civile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina di uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente

art.24;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992,
n.59.

ARTICOLO 43 (REGOLAMENTI)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre appositi regolamenti
interni per meglio disciplinare il funzionamento della coope-
rativa e i rapporti tra la Società ed i soci, determinando
criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutua-
listica. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti
all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze
previste per le modifiche statutarie di cui al precedente ar-
ticolo 27. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti
l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se costitui-
ti.

ARTICOLO 44 (PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RI- SERVE E DEVOLUZIONE)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-
ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di
devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 45 (DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-

42 di 44

Certifico io sottoscritto, Dott. **Franco CAMPITELLI**, Notaio in Giulianova, iscritto nel distretto notarile di Teramo e Pescara, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Giulianova, li ventisei ottobre
duemilasedici nel mio studio in via Quarnaro n. 20.
Firmato digitalmente: Franco CAMPITELLI Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, DECRETO LEGISLATIVO N. 82
DEL 7 MARZO 2005.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE
M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO).